

Proc. n. 106-1/2026 PU



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MACERATA

SEZIONE CIVILE

nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Umberto Rana	Presidente
--------------------	------------

dott. Andrea Enrico Polimeni	Giudice
------------------------------	---------

dott.ssa Filomena Di Gennaro	Giudice rel.
------------------------------	--------------

nel procedimento iscritto al n. 106-1/2026 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto, con atto depositato il 16.07.2026, da:

Massimiliano GALASSI, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti
Carla Scarpetta e Matteo Bonifazi;

avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato *ex* artt. 268 e s.s. CCII

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 16.07.2026, **Massimiliano GALASSI** ha esposto:



- di versare in condizione di sovraindebitamento conseguente alla cessazione dell'attività di cui era titolare, la CRILMA Snc di Galassi Cristiano & C, che rappresentava la principale fonte di sostentamento per il richiedente, derivata dagli ingenti costi sostenuti per fronteggiare il lungo contenzioso fiscale originato dall'accertamento realizzato nel 2015 dalla Guardia di Finanza del Nucleo operativo di Macerata e conclusosi con la totale assoluzione del richiedente per i reati a lui ascritti;
- che nel quinquennio precedente non ha fatto ricorso ad altro 'strumento di cui alla legge 155/2017', né ha 'subito provvedimenti di impugnazione, risoluzione del concordato minore, ovvero, revoca o cessazione di procedura di ristrutturazione dei debiti';
- che Massimiliano Galassi attualmente lavora come impiegato con contratto part-time presso la ditta Brothers Srls e percepisce uno stipendio mensile di 1.200,00 euro circa;
- che grava sullo stipendio del richiedente una trattenuta di 1/5 dovuta al pignoramento presso terzi operato dalla Arizona SPV S.r.l., con conseguente riduzione della disponibilità reddituale a 985,00 euro mensili;
- che il nucleo familiare è composto altresì dalla moglie, Ilaria Rossi, la quale, pur non avendo un'occupazione stabile, contribuisce regolarmente alle spese familiari con i canoni di locazione percepiti dagli immobili di sua proprietà che ammontano a circa 1.479,25 euro mensili;
- che il ricorrente non è titolare di alcun immobile, risiedendo presso l'abitazione di proprietà esclusiva della moglie, e non risulta intestatario neppure di alcun bene mobile registrato, come attestato dalle visure depositate in atti;
- che le spese mensili necessarie per soddisfare i bisogni primari propri e dei suoi familiari conviventi dovrebbero essere così quantificate:



VOCI DI SPESA	MEDIA MENSILE
Spese relative ai servizi essenziali (acqua, luce, gas)	€ 250,00
Spese forfetarie necessarie per il fabbisogno nutrizionale	€ 650,00
Altre spese essenziali (spese condominiali, carburante per autovettura, TARI, IMU, vestiario e farmaci)	€ 600,00
TOTALE	€ 1.500,00

per un totale complessivo di 1.500,00 euro (mensili);

-che il proponente può rendere disponibile per la composizione della condizione di sovraindebitamento la somma di 538,44 euro mensili, quale importo residuo delle entrate complessive di cui dispone il nucleo familiare ed al netto, quindi, delle predette spese di mantenimento, nonché in ragione della sospensione del pignoramento presso terzi attualmente gravante sul medesimo;

-che il proponendo 'piano di ristrutturazione' prevede, quindi, la corresponsione dell'importo mensile predetto, derivante dal lavoro dipendente svolto dal richiedente, per 12 mensilità annue, da devolversi integralmente ai creditori per il periodo di 3 anni dall'apertura della procedura *de qua*, per un ammontare complessivo di circa 19.383,84 euro complessivi.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti, il Collegio, preliminarmente, osserva che sussiste la competenza dell'adito Tribunale, vista la documentazione prodotta in relazione alla residenza familiare, sita in Potenza Picena (MC), in conformità a quanto previsto dall'art. 27 comma 3 CCII.

Il collegio osserva, altresì, che l'art. 269 comma 2 CCII prevede che la domanda con la quale il debitore chiede l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni debba essere corredata di '*relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore*'.

Nel caso di specie, tale relazione è stata redatta in un autonomo documento –come impone la richiamata disposizione normativa- ed è stata debitamente sottoscritta dal designato OCC.



Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti atteso che:

è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dal richiedente e convalidato dall'OCC della evidente incapacità, con i redditi ed il patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti a suo carico, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato;

la relazione redatta dal '*gestore della crisi da sovraindebitamento*', dott.ssa Laura Crucianelli, appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della richiedente ed esprime un condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione resa disponibile dalla stessa e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII;

viene resa, pertanto, la pronuncia in dispositivo;

P.Q.M.

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Massimiliano GALASSI (GLSMSM70M14H211C), residente in Potenza Picena (MC), Contrada Mortolo n. 20, richiesta con ricorso depositato il 16.07.2026;

-nomina giudice delegato la dott.ssa Filomena Di Gennaro;

-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona della dott.ssa Laura Crucianelli, ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;

-ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con



le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;

-dispone che la presente sentenza venga notificata alla ricorrente a cura della cancelleria;

-dispone che il liquidatore provveda alla notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 27.07.2026.

Il giudice estensore

Il Presidente

dott.ssa Filomena Di Gennaro

dott. Umberto Rana

